

Bruxelles, 23 novembre 2023
(OR. en)

15782/23

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0311(COD)**

**SOC 815
ANTIDISCRIM 193
FREMP 341
TRANS 522
SPORT 59
CULT 166
CODEC 2216
IA 315**

NOTA

Origine:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima)
Destinatario:	Consiglio
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità - <i>Orientamento generale</i>

I. INTRODUZIONE

Il 6 settembre 2023 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità¹.

¹ Doc. 12755/23.

La proposta di direttiva mira a garantire parità di accesso alle condizioni speciali o al trattamento preferenziale per le persone con disabilità durante soggiorni brevi in altri Stati membri e, di conseguenza, ad agevolare la libera circolazione delle persone con disabilità. Introduce una carta europea della disabilità uniforme come prova di una disabilità e un contrassegno europeo di parcheggio uniforme per le persone con disabilità come prova del loro diritto riconosciuto a condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità ("diritti di parcheggio"). Si tratta di un'iniziativa faro della strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030² e contribuisce all'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD).

La proposta riguarda diversi settori d'intervento e si fonda pertanto su varie basi giuridiche:

- l'articolo 53, paragrafo 1, TFUE e l'articolo 62 TFUE relativi ai servizi forniti dietro retribuzione nel mercato interno;
- l'articolo 91 TFUE relativo ai servizi nel settore dei trasporti, strutture di parcheggio comprese;
- l'articolo 21, paragrafo 2, TFUE per le attività e le strutture che non rientrano nella nozione di "servizi", in particolare le attività e strutture non fornite dietro retribuzione.

Sarà negoziata secondo la procedura legislativa ordinaria prevista in tutti gli articoli summenzionati.

I parlamenti nazionali di DK³ e PT⁴ hanno presentato pareri sulla proposta della Commissione.

² Doc. 6268/21.

³ Doc. 15300/23.

⁴ Doc. 15532/23.

Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato un parere esplorativo sull'iniziativa per la carta europea della disabilità⁵. Il parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta della Commissione è stato richiesto il 28 settembre 2023 e non è ancora stato formulato.

Il parere del Comitato delle regioni è stato richiesto il 28 settembre 2023 e non è ancora stato formulato.

In seno al Parlamento europeo, la principale responsabile è la commissione per l'occupazione e gli affari sociali. Il Parlamento non ha ancora deciso in merito alla sua posizione.

II. STATO DEI LAVORI

Nel corso degli ultimi tre mesi la proposta è stata esaminata nel dettaglio dal gruppo "Questioni sociali"⁶.

Nel corso dei negoziati la presidenza ha apportato modifiche al testo per risolvere le preoccupazioni espresse dalle delegazioni. Molte delle modifiche introdotte mirano a migliorare la chiarezza per quanto riguarda l'ambito di applicazione personale e materiale della direttiva e a tener conto della diversità e delle specificità dei diversi sistemi nazionali in vigore negli Stati membri.

Di seguito si illustrano alcune delle principali modifiche.

1. Il concetto di "condizione di disabilità" è stato chiarito in tutto il testo, in particolare per quanto riguarda gli Stati membri che non dispongono di una definizione unica di disabilità.
2. All'articolo 2 sono state introdotte due esenzioni aggiuntive al fine di escludere taluni servizi dall'ambito di applicazione della direttiva.

⁵ Doc. SOC/765 del 27.4.2024.

⁶ Riunioni del 18 e 25 settembre, 11 e 12 ottobre, 30 ottobre e 10 novembre 2023.

3. Nell'interesse della certezza giuridica, all'articolo 3 è stata aggiunta una definizione del termine "soggiorno breve". È stato aggiunto l'articolo 2, paragrafo 2, per chiarire che gli Stati membri possono decidere di applicare la direttiva per periodi più lunghi di un soggiorno breve.
4. Sono state apportate modifiche per chiarire ulteriormente l'ambito di applicazione personale della direttiva, in particolare per quanto concerne la definizione di beneficiari all'articolo 4 e l'uso della lettera "A" che può essere aggiunta sulla carta europea della disabilità.
5. Le disposizioni relative al rilascio e alla validità della carta e del contrassegno agli articoli 6 e 7 sono state rese meno prescrittive. Il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità è sempre rilasciato sotto forma di carta fisica e gli Stati membri possono decidere di integrare la versione fisica con un formato digitale accessibile.
6. Al fine di garantire il coinvolgimento attivo degli Stati membri nella definizione del formato digitale della carta e del contrassegno, gli articoli 6 e 7 ora prevedono che le pertinenti specifiche tecniche comuni siano stabilite tramite atto di esecuzione. Il termine per l'adozione degli atti di esecuzione da parte della Commissione è stato fissato a un anno dall'entrata in vigore della direttiva.
7. Il termine sanzioni all'articolo 14 è stato sostituito dal termine "misure appropriate".
8. Il periodo di recepimento per adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla direttiva è stato prorogato da 18 a 36 mesi. Il periodo di recepimento per l'applicazione della direttiva è stato prorogato da 30 a 48 mesi.
9. Tenendo presente l'importanza del multilinguismo, il testo è stato modificato per consentire agli Stati membri di rilasciare carte e contrassegni bilingui utilizzando l'inglese e le rispettive lingue nazionali.
10. Il testo attuale prevede l'inclusione, sia sulla carta che sul contrassegno, di un codice QR quale caratteristica digitale più efficace per contrastare le frodi.

III. PROPOSTA DI COMPROMESSO DELLA PRESIDENZA

Il 22 novembre la presidenza ha presentato al Coreper un testo di compromesso⁷ al fine di raggiungere un orientamento generale nella sessione del Consiglio EPSCO del 27 novembre 2023. Tutte le delegazioni che hanno preso la parola hanno potuto sostenere la proposta di compromesso della presidenza e nessuna delegazione vi si è opposta. Il Comitato è stato inoltre informato dei risultati relativi all'esame della valutazione d'impatto, sintetizzati nell'addendum al documento 15463/23.

IV. CONCLUSIONE

Si invita il Consiglio EPSCO a raggiungere un orientamento generale sul testo che figura nell'allegato della presente nota e a incaricare la presidenza di avviare i negoziati sul fascicolo con i rappresentanti del Parlamento europeo.

⁷ Doc. 15463/23.

2023/0311 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le
persone con disabilità**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, gli
articoli 62 e 91 e l'articolo 21, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea si fonda sui valori della dignità umana, della libertà e del rispetto dei diritti umani e si impegna a combattere la discriminazione, anche sulla base della disabilità, come stabilito nel trattato sull'Unione europea (TUE), nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta").
- (2) Nell'articolo 26 della Carta, l'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.
- (3) Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto fondamentale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi.
- (4) Secondo la Corte di giustizia dell'Unione europea, lo status di cittadino dell'Unione è destinato ad essere, nell'esercizio del diritto di circolazione e di soggiorno nel territorio degli Stati membri, lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri che consente a chi tra di loro si trovi nella medesima situazione di ottenere, nell'ambito di applicazione *ratione materiae* del TFUE, indipendentemente dalla sua cittadinanza e fatte salve le eccezioni espressamente previste a tale riguardo, il medesimo trattamento giuridico.
- (5) L'Unione è parte della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD)³ ed è vincolata dalle sue disposizioni che sono parte integrante dell'ordinamento giuridico dell'Unione entro i limiti delle sue competenze. Tutti gli Stati membri sono parti dell'UNCRPD e sono da essa vincolati anche nei limiti delle loro competenze.

³ Decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35).

- (6) Scopo di tale convenzione è promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità senza discriminazioni di alcun tipo e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità, assicurando così la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società su base di uguaglianza con gli altri. L'UNCRPD riconosce inoltre l'importanza della necessità di adottare misure adeguate a garantire l'accessibilità alle persone con disabilità. Secondo la convenzione, le donne e le minori con disabilità sono soggette a molteplici forme di discriminazione e pertanto gli Stati parti adottano misure per garantire loro il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali.
- (7) Il pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea a Göteborg il 17 novembre 2017⁴, stabilisce che ogni persona, a prescindere tra le altre cose dalla disabilità, ha diritto alla parità di trattamento e di opportunità anche in materia di accesso a beni e servizi disponibili al pubblico (principio 3). Il pilastro riconosce inoltre alle persone con disabilità il diritto a servizi che consentano loro di partecipare alla società (principio 17).
- (8) La direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ ("atto europeo sull'accessibilità") mira a migliorare l'accesso a prodotti e servizi eliminando e prevenendo gli ostacoli derivanti dall'eterogeneità dei requisiti di accessibilità negli Stati membri, contribuendo così ad aumentare la disponibilità di prodotti e servizi accessibili nel mercato interno, compreso l'accesso ai siti web e ai servizi per dispositivi mobili di alcuni servizi pubblici⁶, e a migliorare l'accessibilità delle informazioni pertinenti.

⁴ Proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali (GU C 428 del 13.12.2017, pag. 10).

⁵ Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).

⁶ In aggiunta, la direttiva (UE) 2016/2102 sull'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici mira a migliorare l'accessibilità dei siti web degli enti pubblici e delle loro applicazioni mobili.

- (8 bis) Il diritto dell'Unione garantisce inoltre il diritto a non essere discriminati nell'accesso ai trasporti e altri diritti. Tali diritti possono comprendere, tra l'altro, il diritto a ricevere assistenza gratuita per i passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta che viaggiano in aereo⁷, treno⁸, mezzi di trasporto per vie navigabili⁹ o autobus¹⁰. Il diritto dell'Unione consente altresì agli Stati membri di stabilire oneri o diritti di utenza ridotti per strade/ponti/gallerie a pedaggio nonché esenzioni dall'obbligo di pagamento di tali oneri o diritti di utenza per qualsiasi veicolo utilizzato da una persona con disabilità o il cui proprietario sia una persona con disabilità, per quanto riguarda le strade soggette a tariffazione stradale¹¹.
- (9) Le persone con disabilità possono richiedere alle autorità o agli organismi competenti dello Stato membro in cui risiedono il riconoscimento della condizione di disabilità, in quanto si tratta di una questione di competenza di dette autorità. Ciascuno Stato membro dispone di procedure di accertamento della disabilità che variano da uno Stato membro all'altro. Quando riconoscono la condizione di disabilità di un richiedente, le autorità o gli organismi competenti possono rilasciare un certificato di disabilità, una carta di disabilità o altro documento formale che riconosca la condizione di disabilità del richiedente. Alcuni Stati membri non dispongono di una definizione unica di condizione di disabilità, il che può portare al riconoscimento di diversi livelli di disabilità. In tali Stati membri, nel caso di servizi o prestazioni concessi alle persone con disabilità, è possibile avvalersi di diritti a servizi specifici sulla base di una disabilità o di altri criteri.

⁷ Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1).

⁸ Regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 1).

⁹ Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1).

¹⁰ Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).

¹¹ Direttiva (UE) 2022/362 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2022, che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture (GU L 69 del 4.3.2022, pag. 1).

- (10) A causa della mancanza di riconoscimento della condizione di disabilità tra gli Stati membri, le persone con disabilità possono incontrare difficoltà specifiche nell'esercizio dei loro diritti fondamentali di libera circolazione. Questo vale in particolare per visite o soggiorni brevi in un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2004/38/CE, secondo cui i cittadini dell'Unione e i loro familiari hanno il diritto di soggiornare in un altro Stato membro per un periodo non superiore a tre mesi senza essere soggetti ad alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di una carta d'identità o di un passaporto in corso di validità. Per periodi superiori a tre mesi, l'articolo 7 della direttiva 2004/38/CE impone il rispetto di ulteriori condizioni e, in tal caso, lo Stato membro ospitante può chiedere ai cittadini dell'Unione di registrarsi presso le autorità competenti.
- (11) Le persone con disabilità che si spostano per periodi prolungati in altri Stati membri per motivi di lavoro, studio o altro, a meno che non sia altrimenti previsto dalla legge o concordato tra gli Stati membri, possono far accertare e riconoscere formalmente la loro disabilità dalle autorità o dagli organismi competenti dell'altro Stato membro e possono ricevere un certificato di disabilità, una carta di disabilità o qualsiasi altro documento formale che riconosca la loro condizione di disabilità o una decisione riguardante il diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità, in conformità delle norme applicabili di tale Stato membro.
- (12) Tuttavia le persone con una condizione di disabilità riconosciuta o aventi diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità che sono in viaggio o in visita per un breve periodo in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono possono incontrare notevoli difficoltà se la loro condizione di disabilità o il loro diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità non sono riconosciuti nello Stato membro in cui sono in viaggio o in visita e se non sono in possesso di un certificato, di una carta di disabilità o di qualsiasi altro documento formale che riconosca la loro condizione di disabilità o il loro diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità nello Stato membro ospitante, al fine di beneficiare di condizioni speciali e/o di un trattamento preferenziale ivi offerto.

- (13) In questo caso, le persone con disabilità che sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro sono svantaggiate nell'esercizio dei loro diritti di libera circolazione rispetto alle persone con disabilità in possesso di un certificato di disabilità, di una carta di disabilità o di qualsiasi altro documento formale che riconosca la loro condizione di disabilità o il loro diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità nello Stato membro in cui sono in viaggio o in visita.
- (14) Inoltre il fatto di non sapere se, ed eventualmente in che misura, la loro condizione di disabilità o il loro diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità e i documenti formali che li riconoscono possono essere riconosciuti quando sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro genera incertezza. In definitiva, le persone con disabilità potrebbero essere scoraggiate dall'esercitare i loro diritti alla libera circolazione.
- (15) Oltre alle barriere e all'accessibilità limitata negli spazi pubblici e privati, le spese elevate sono un fattore chiave che scoraggia molte persone con disabilità dal viaggiare¹² poiché queste ultime hanno esigenze specifiche e possono inoltre avere bisogno di persone che le accompagnino o le assistano, comprese quelle riconosciute come assistenti personali conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, o di animali da assistenza, rendendo i costi di viaggio più elevati rispetto alle persone senza disabilità¹³. Il mancato riconoscimento della condizione di disabilità o del diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità in altri Stati membri potrebbe limitare l'accesso di dette persone a condizioni speciali, come l'accesso gratuito, le tariffe ridotte o il trattamento preferenziale, e si ripercuote sui costi di viaggio, sulla loro vita e sulle loro scelte.

¹² Risultati della relazione finale basata su un'indagine rivolta alle organizzazioni della società civile dell'UE; Shaw and Coles, "Disability, holiday making and the tourism industry in the UK: a preliminary survey", 25(3) *Tourism Management* (2004), pagg. 397-403; Eugénia Lima Devile e Andreia Antunes Moura (2021), "Travel by People With Physical Disabilities: Constraints and Influences in the Decision-Making Process".

¹³ McKercher e Darcy (2018), "Re-conceptualizing barriers to travel by people with disabilities", *Tourism Management Perspectives*, pagg. 59-66.

- (16) Un trattamento preferenziale (come l'assistenza personale, l'accesso prioritario, la possibilità di non attendere in coda, ecc.), offerto a titolo gratuito o meno, può essere importante affinché le persone con disabilità possano accedere a vari servizi, attività o strutture e usufruirne al meglio. Tuttavia, a causa del mancato riconoscimento, nello Stato membro in cui sono in viaggio o in visita, della loro condizione di disabilità o del diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità e dei documenti formali che li riconoscono rilasciati in altri Stati membri, le persone con disabilità potrebbero non essere in grado di beneficiare delle condizioni speciali o del trattamento preferenziale offerti dagli operatori privati o dalle autorità pubbliche di tale Stato membro ai titolari di un certificato di disabilità, di una carta di disabilità o di qualsiasi altro documento formale ivi rilasciato che ne riconosca la condizione di disabilità o il diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità.
- (17) Il progetto pilota sulla carta UE della disabilità, avviato nel 2016 e realizzato in otto Stati membri, ha dimostrato i vantaggi per le persone con disabilità in termini di accesso ai servizi nei settori della cultura, del tempo libero, dello sport e, in alcuni casi, dei trasporti, e in termini di sostegno alla circolazione transfrontaliera nell'UE per un breve periodo¹⁴. Esso includeva inoltre altri esempi di servizi, attività e strutture che offrono condizioni speciali o un trattamento preferenziale alle persone con disabilità.
- (18) In base alla loro condizione di disabilità o al loro diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità, le persone con disabilità possono richiedere alle autorità o agli organismi competenti dello Stato membro in cui risiedono il rilascio di un contrassegno di parcheggio per persone con disabilità, che riconosce il diritto a determinate condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità. Ciascuno Stato membro dispone di procedure di richiesta, a livello locale, regionale o nazionale, per l'ottenimento di un contrassegno di parcheggio per persone con disabilità (o persone che le accompagnano o le assistono, compresi gli assistenti personali) e di criteri che devono essere soddisfatti per poterne beneficiare.

¹⁴ Cfr. anche la relazione finale dello studio di valutazione dell'attuazione dell'azione pilota sulla carta UE della disabilità e dei benefici associati, pubblicata nel maggio 2021, <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4adbe538-0a02-11ec-b5d3-01aa75ed71a1/language-en>.

- (19) La raccomandazione 98/376/CE del Consiglio¹⁵ ha introdotto un modello europeo di contrassegno di parcheggio per le persone con disabilità, che ha facilitato il riconoscimento del contrassegno in tutti gli Stati membri. Tuttavia la sua attuazione e la presenza di integrazioni o deroghe specifiche a livello nazionale rispetto al modello raccomandato hanno portato a una varietà di contrassegni diversi. Ciò compromette il riconoscimento transfrontaliero dei contrassegni in tutti gli Stati membri, ostacolando l'accesso delle persone con disabilità alle condizioni di parcheggio previste e alle strutture riservate alle persone con disabilità titolari di un contrassegno di parcheggio in altri Stati membri. Per di più la raccomandazione del Consiglio non è stata aggiornata in modo da tenere conto dei costanti sviluppi tecnologici e della digitalizzazione. Gli Stati membri hanno inoltre riscontrato problemi di frode e falsificazione dei contrassegni, in quanto il formato è di solito piuttosto semplice e facilmente falsificabile e in pratica diverso in ogni Stato membro, il che ne rende difficile la verifica. Poiché i legislatori adottano norme giuridicamente vincolanti più dettagliate in questo settore, la raccomandazione del Consiglio non consegue più gli obiettivi previsti. Di conseguenza gli Stati membri possono consentire che i contrassegni rilasciati prima della data di applicazione della presente direttiva, conformemente alla raccomandazione del Consiglio su un contrassegno di parcheggio per disabili, abbiano nel loro territorio lo stesso effetto del contrassegno europeo di parcheggio.
- (20) Al fine di facilitare l'accesso delle persone con disabilità a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale in relazione a servizi, attività e strutture, anche se forniti a titolo gratuito, in altri Stati membri, dovrebbero essere rimossi gli ostacoli e le difficoltà che ancora sussistono quando ci si reca in viaggio o in visita in un altro Stato membro a causa della mancanza di riconoscimento della condizione di disabilità o del diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità e dei documenti formali rilasciati in altri Stati membri che riconoscano tale condizione o diritto e i diritti di parcheggio.

¹⁵ Raccomandazione del Consiglio, del 4 giugno 1998, su un contrassegno di parcheggio per disabili (GU L 167 del 12.6.1998, pag. 25), quale adattata dalla raccomandazione del Consiglio, del 3 marzo 2008, a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (GU L 63 del 7.3.2008, pag. 43).

- (21) Al fine pertanto di facilitare l'esercizio, da parte delle persone con disabilità che sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro per un soggiorno breve, del diritto di accedere a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale offerti da operatori privati o autorità pubbliche senza discriminazioni basate sulla nazionalità, a condizioni paritarie rispetto alle persone con disabilità di tale Stato membro, e al fine di agevolare l'uso dei trasporti e di beneficiare di condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità su base paritaria rispetto a quello Stato membro, è necessario stabilire il quadro, le norme e le condizioni comuni, compreso un modello comune uniforme, per una carta europea della disabilità come prova della condizione di disabilità riconosciuta o del diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità e per un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità come prova del loro diritto riconosciuto a condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità. Gli Stati membri possono altresì decidere di applicare per periodi più lunghi di un soggiorno breve le disposizioni della presente direttiva alle persone con una condizione di disabilità riconosciuta o aventi diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità, anche nel contesto dei programmi di mobilità dell'UE.
- (22) Il riconoscimento reciproco della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità dovrebbe facilitare e garantire alle persone con una condizione di disabilità riconosciuta o aventi diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità in uno Stato membro l'accesso a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale offerti da operatori privati o autorità pubbliche in una serie di servizi, attività e strutture, anche se forniti a titolo gratuito, nonché l'accesso a condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità alle stesse condizioni rispetto a quelle previste sulla base di certificati, carte di disabilità o altri documenti formali nazionali che riconoscono la condizione di disabilità, ove tali documenti formali esistano, e contrassegni di parcheggio per persone con disabilità rilasciati dalle autorità o dagli organismi competenti del paese ospitante.

- (23) Oltre alle condizioni e alle strutture di parcheggio, i servizi, le attività e le strutture contemplati dalla presente direttiva riguardano un'ampia gamma di attività in continua evoluzione, comprese le attività fornite a titolo gratuito da autorità pubbliche o da operatori privati, in virtù di obblighi (sulla base di norme nazionali/locali o obblighi giuridici) ma spesso anche su base volontaria (in particolare da parte di operatori privati) in una serie di settori strategici.
- (24) Le condizioni speciali o il trattamento preferenziale possono comprendere, tra l'altro, l'accesso gratuito, tariffe ridotte, oneri o diritti di utenza ridotti per strade/ponti/gallerie a pedaggio, l'accesso prioritario, posti a sedere designati nei parchi e in altre aree pubbliche, posti a sedere accessibili in occasione di eventi culturali o pubblici, l'assistenza personale, animali da assistenza, l'assistenza sulla spiaggia per accedere all'acqua, servizi di supporto (come l'accesso a guide in braille e audioguide, l'interpretazione nella lingua dei segni), la fornitura di ausili o di assistenza, il prestito di una sedia a rotelle, il prestito di una sedia a rotelle galleggiante, l'offerta di informazioni turistiche in formati accessibili, la possibilità di usare uno scooter per la mobilità in strada o una sedia a rotelle su piste ciclabili senza incorrere in un'ammenda, ecc. Le condizioni e le strutture di parcheggio possono comprendere, tra l'altro, aree di parcheggio più ampie o riservate, nonché l'accesso a zone in cui il traffico, conformemente al diritto nazionale, è limitato a veicoli specifici, quali le zone a basse emissioni. Per quanto riguarda i servizi di trasporto passeggeri in aereo, treno, mezzi di trasporto per vie navigabili o autobus¹⁶, oltre alle condizioni speciali o al trattamento preferenziale offerti alle persone con disabilità, gli animali da assistenza, gli assistenti personali o altre persone che accompagnano o assistono le persone con disabilità (o a mobilità ridotta) possono viaggiare gratuitamente o a prezzo ridotto o sedere, ove possibile, vicino alla persona con disabilità.

¹⁶ Cfr. note da 7 a 10.

- (25) Il rilascio della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità in uno Stato membro deve essere determinato dalla presente direttiva unitamente alle competenze e alle procedure applicabili di tale Stato membro per l'accertamento e il riconoscimento della condizione di disabilità o del diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità e dei diritti di parcheggio per le persone con disabilità. Gli Stati membri dovrebbero garantire che la procedura e/o i costi per il rilascio o il rinnovo della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità non impediscano alle persone con disabilità di procurarsi la carta e il contrassegno o non le scoraggino ad agire in tal senso.
- (26) Oltre alla carta europea della disabilità in formato fisico, gli Stati membri dovrebbero prevedere una carta digitale, con inoltre la possibilità di prevedere un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità in formato digitale, quando le specifiche tecniche saranno state stabilite mediante atti di esecuzione. Tali specifiche dovrebbero basarsi sull'esperienza dei lavori passati e in corso a livello europeo sulla digitalizzazione di certificati e documenti, come il certificato COVID digitale dell'UE istituito a norma del regolamento (UE) 2021/953, e consentire l'uso della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità mediante un portafoglio di identità digitale a livello dell'UE. Alle persone con disabilità dovrebbe essere riconosciuta la possibilità di utilizzare la carta europea della disabilità in formato fisico o digitale, o entrambi. Negli Stati membri in cui il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità in versione fisica è integrato da un contrassegno in formato digitale, le persone con disabilità possono richiedere il contrassegno fisico e, se lo desiderano, il contrassegno sia digitale che fisico.

- (27) Il rilascio della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità comporta il trattamento di dati personali, compresi in particolare i dati relativi alla condizione di disabilità del titolare della carta o del contrassegno, che sono "dati relativi alla salute" ai sensi dell'articolo 4, punto 15, del regolamento (UE) 2016/679¹⁷ e costituiscono una categoria particolare di dati personali ai sensi dell'articolo 9 di detto regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali nel contesto della presente direttiva dovrebbe essere conforme alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati, in particolare al regolamento (UE) 2016/679. Nel recepire la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero garantire che nella normativa nazionale siano previste adeguate garanzie applicabili al trattamento dei dati personali, in particolare delle categorie particolari di dati personali. Gli Stati membri dovrebbero anche garantire la sicurezza, l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati raccolti e conservati ai fini della presente direttiva.
- (28) Lo Stato membro competente per il rilascio della carta europea della disabilità o del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità dovrebbe essere quello in cui la persona risiede abitualmente in conformità del diritto dell'Unione e in cui la sua condizione di disabilità o il suo diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità sono stati accertati. I titolari di una carta europea della disabilità o di un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità dovrebbero poter utilizzare la carta o il contrassegno quando soggiornano in qualsiasi altro Stato membro.
- (29) [...]

¹⁷ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

- (30) Il quadro previsto per il riconoscimento reciproco della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità non incide sulle competenze di uno Stato membro di accertare e riconoscere la condizione di disabilità o il diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità e di concedere condizioni speciali, quali accesso gratuito, tariffe ridotte o trattamento preferenziale per le persone con disabilità, comprese quelle che utilizzano animali da assistenza, e/o per le persone che le accompagnano o le assistono, compresi gli assistenti personali. Non impone agli enti pubblici o agli operatori privati l'obbligo di introdurre condizioni speciali o un trattamento preferenziale per le persone con disabilità, né crea un elenco centralizzato dell'UE delle condizioni speciali e dei trattamenti preferenziali per i titolari della carta europea della disabilità in tutti gli Stati membri. Le autorità pubbliche e gli operatori privati possono anche scegliere di offrire determinate condizioni speciali e un trattamento preferenziale solo a un gruppo specifico di persone con disabilità, a seconda delle esigenze di tale gruppo specifico.
- (30 bis) La presente direttiva non si applica alle prestazioni di sicurezza sociale a norma dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009, alle prestazioni in denaro o in natura nel settore della protezione sociale e dell'occupazione o alle prestazioni di assistenza sociale di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸. Poiché l'obiettivo della presente direttiva è facilitare la parità di accesso a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale per le persone con disabilità che sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro per un soggiorno breve, la presente direttiva non si applica neppure alle prestazioni speciali o al trattamento preferenziale per l'inclusione, l'abilitazione o la riabilitazione a lungo termine delle persone con disabilità, né alle condizioni speciali o al trattamento preferenziale per accedere a servizi specifici forniti previo soddisfacimento di criteri supplementari, tra cui una determinata valutazione individuale o una determinata decisione riguardante il diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità.

¹⁸ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

- (31) A fini di sensibilizzazione e per agevolare l'accesso a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale quando le persone con disabilità sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro, tutte le informazioni pertinenti riguardanti le condizioni, le norme, le prassi e le procedure applicabili per ottenere la carta europea della disabilità e/o il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e per il successivo utilizzo dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico in un formato chiaro, completo, agevole e accessibile per le persone con disabilità, nel rispetto dei pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882.
- (31 bis) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure per promuovere l'offerta, da parte delle autorità pubbliche o degli operatori privati, di condizioni speciali o di un trattamento preferenziale per le persone con disabilità. Le autorità pubbliche che concedono condizioni speciali o un trattamento preferenziale alle persone con disabilità dovrebbero rendere tali informazioni disponibili al pubblico in un formato chiaro, completo, agevole e accessibile per le persone con disabilità, anche attraverso il sito web ufficiale delle autorità pubbliche, se disponibile, o con altri mezzi adeguati, conformemente ai pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882. Anche gli operatori privati che concedono condizioni speciali o un trattamento preferenziale alle persone con disabilità dovrebbero essere incoraggiati a rendere tali informazioni disponibili al pubblico in un formato chiaro, completo, agevole e accessibile. Inoltre la Commissione inserirà in un sito web, disponibile in tutte le lingue dell'UE, informazioni pertinenti sulla carta europea della disabilità e sul contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, in un formato accessibile. Gli Stati membri sono invitati a comunicare il link al loro sito web nazionale da inserire nel suddetto sito web.
- (32) Gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, se del caso e conformemente alle rispettive competenze, dovrebbero adottare le misure necessarie per scongiurare qualsiasi rischio di falsificazione o frode in relazione alla carta europea della disabilità o al contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e dovrebbero contrastare attivamente l'utilizzo fraudolento e la falsificazione di tali carte o contrassegni.

- (33) Al fine di garantire la corretta applicazione della presente direttiva, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per integrare la direttiva al fine di modificare i campi di dati del formato uniforme di cui agli allegati I e II, qualora tali modifiche siano necessarie, adattare il formato agli sviluppi tecnici, prevenire falsificazioni e frodi o contrastare gli abusi o gli utilizzi impropri e garantire l'interoperabilità.
- (34) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione della presente direttiva, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la definizione del formato digitale accessibile della carta europea della disabilità e del formato digitale accessibile del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, per gli Stati membri che decidono di integrare la versione fisica con una versione digitale, nonché per quanto riguarda la definizione di specifiche tecniche comuni per le caratteristiche digitali e di sicurezza, nonché le questioni relative all'interoperabilità, della versione fisica della carta e del contrassegno. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹.
- (34 bis) A norma del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, la Commissione consulta il Garante europeo della protezione dei dati durante la stesura di atti delegati o di esecuzione che incidano sulla tutela dei diritti e delle libertà delle persone in relazione al trattamento dei dati personali. La Commissione può inoltre consultare il comitato europeo per la protezione dei dati qualora tali atti siano di particolare importanza per la tutela dei diritti e delle libertà delle persone in relazione al trattamento dei dati personali.

¹⁹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (35) Gli Stati membri dovrebbero garantire l'esistenza di mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto della presente direttiva e dovrebbero pertanto stabilire mezzi di ricorso adeguati, compresi controlli della conformità e procedure amministrative o giudiziarie, per garantire che le persone con disabilità, le persone che le accompagnano o le assistono, compresi gli assistenti personali, nonché gli organismi pubblici o i loro rappresentanti, le associazioni, le organizzazioni o altri soggetti giuridici privati che hanno un interesse legittimo a garantire il rispetto delle disposizioni della presente direttiva possano agire per conto o a sostegno di una persona con disabilità, con la sua approvazione, conformemente al diritto e alle procedure nazionali.
- (36) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate in caso di violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti dalla presente direttiva e dei diritti che rientrano nel suo ambito di applicazione. Le misure adeguate possono includere sanzioni amministrative e finanziarie, quali avvertimenti, ammende o il pagamento di un indennizzo, nonché altri tipi di sanzioni.
- (37) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta. La presente direttiva mira, in particolare, a garantire il pieno rispetto dei diritti delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità, e intende promuovere l'applicazione dell'articolo 26 della Carta.
- (38) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire contribuire alla libera circolazione delle persone con disabilità e aumentare le loro possibilità di recarsi in viaggio o in visita in un altro Stato membro, combattendo in tal modo la discriminazione nei loro confronti, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione che istituisce un quadro caratterizzato da norme e condizioni comuni, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce:

- a) le norme che disciplinano il rilascio della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità come prova, rispettivamente, della condizione di disabilità o come prova del diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità, o del diritto alle condizioni e alle strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità, al fine di agevolare le persone con disabilità in caso di soggiorni brevi in uno Stato membro diverso da quello di residenza, concedendo loro l'accesso a qualsiasi condizione speciale o trattamento preferenziale per quanto riguarda servizi, attività o strutture, anche se forniti a titolo gratuito, o a condizioni e strutture di parcheggio offerte o riservate alle persone con disabilità, comprese quelle che utilizzano animali da assistenza, o alle persone che le accompagnano o le assistono, compresi i loro assistenti personali;
- b) modelli comuni per la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica alle condizioni e alle strutture di parcheggio e a tutte le situazioni in cui operatori privati o autorità pubbliche offrono condizioni speciali o un trattamento preferenziale alle persone con disabilità per quanto riguarda l'accesso ai servizi, alle attività e alle strutture seguenti, nel contesto di un soggiorno breve:
 - servizi ai sensi dell'articolo 57 TFUE,
 - servizi di trasporto passeggeri,
 - altre attività e strutture, anche se fornite a titolo gratuito.
2. Gli Stati membri possono decidere di applicare per periodi più lunghi di un soggiorno breve le disposizioni della presente direttiva ai titolari di carta o contrassegno che sono in visita o soggiornano nel loro territorio.
3. La presente direttiva non si applica:
 - a) alle prestazioni nel settore della sicurezza sociale ai sensi dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009;
 - b) alle prestazioni in denaro contributive o non contributive o alle prestazioni in natura nel settore della protezione sociale o dell'occupazione;
 - c) alle prestazioni di assistenza sociale di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE;
 - d) ai servizi retribuiti o non retribuiti forniti per l'inclusione, l'abilitazione o la riabilitazione a lungo termine delle persone con disabilità;
 - e) alle condizioni speciali o al trattamento preferenziale per accedere a servizi specifici forniti alle persone con disabilità previo soddisfacimento di criteri supplementari, tra cui una determinata valutazione individuale o una determinata decisione riguardante il diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità.

4. La presente direttiva lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri a determinare le condizioni per l'accertamento e il riconoscimento della condizione di disabilità o del diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità, o per la concessione del diritto alle condizioni e alle strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità. Non pregiudica la competenza degli Stati membri a rilasciare, a livello nazionale, regionale o locale, un certificato, una carta di disabilità o qualsiasi altro documento formale per le persone con disabilità, compresa una decisione riguardante il diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità.
5. La presente direttiva non pregiudica le competenze nazionali in materia di concessione od obbligo di concedere prestazioni speciali o condizioni preferenziali specifiche, quali accesso gratuito, tariffe ridotte o un trattamento preferenziale per le persone con disabilità, comprese quelle che utilizzano animali da assistenza e, laddove previsto, per le persone che le accompagnano o le assistono, compresi i loro assistenti personali.
6. La presente direttiva lascia impregiudicati i diritti che le persone con disabilità o le persone che le accompagnano o le assistono, compresi i loro assistenti personali, possono trarre da altre disposizioni del diritto dell'Unione o del diritto nazionale di attuazione del diritto dell'Unione, comprese quelle che concedono prestazioni specifiche, condizioni speciali o un trattamento preferenziale.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

- a) "cittadino dell'Unione": qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;
- b) "familiare di un cittadino dell'Unione": familiare ai sensi dell'articolo 2, punto 2, e dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE;
- c) "persone con disabilità": coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri;
- d) "assistente personale": persona che accompagna o assiste persone con disabilità, riconosciuta come tale conformemente alle leggi o alle prassi nazionali;
- e) "condizioni speciali o trattamento preferenziale": condizioni specifiche, comprese quelle relative alle condizioni finanziarie, o trattamento differenziato in relazione all'assistenza e al sostegno offerti alle persone con disabilità e/o, se del caso, alle persone che le accompagnano o le assistono, compresi assistenti personali o animali da assistenza riconosciuti come tali conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, indipendentemente dal fatto che siano concessi su base volontaria o imposti da obblighi giuridici;
- f) "condizioni e strutture di parcheggio": qualsiasi area di parcheggio riservata alle persone con disabilità in generale, nonché le relative agevolazioni di parcheggio o condizioni preferenziali concesse alle persone con disabilità, indipendentemente dal fatto che siano offerte su base volontaria o imposte da obblighi giuridici;
- g) "soggiorno breve": visita o soggiorno in un altro Stato membro per un periodo non superiore a tre mesi;
- h) "animale da assistenza": animale che fornisce assistenza o svolge compiti a beneficio di una persona con disabilità conformemente alle norme e alle prassi nazionali.

Articolo 4

Beneficiari

La presente direttiva si applica:

- (a) ai cittadini dell'Unione e ai familiari di cittadini dell'Unione la cui condizione di disabilità o il cui diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità sono riconosciuti dalle autorità o dagli organismi competenti nel loro Stato membro di residenza, anche, se del caso, mediante un certificato, una carta di disabilità o qualsiasi altro documento formale rilasciato conformemente alle competenze, alle prassi e alle procedure nazionali, che possono essere accompagnati o assistiti da una o, laddove necessario, più persone, compresi gli assistenti personali, o da animali da assistenza, come opportunamente indicato dalla lettera "A" sulla loro carta europea della disabilità. La lettera "A" può essere aggiunta anche per le persone con disabilità con maggiore necessità di sostegno, conformemente al diritto e alle prassi nazionali.
- (b) ai cittadini dell'Unione e ai familiari di cittadini dell'Unione i cui diritti alle condizioni e alle strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità sono riconosciuti dalle autorità o dagli organismi competenti nel loro Stato membro di residenza, anche, se del caso, mediante un contrassegno di parcheggio o un altro documento rilasciato conformemente alle competenze, alle prassi e alle procedure nazionali, che possono essere accompagnati o assistiti da una o, laddove necessario, più persone, compresi gli assistenti personali.

Parità di accesso alle condizioni speciali o al trattamento preferenziale per le persone con disabilità

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i titolari di una carta europea della disabilità, quando sono in viaggio o in visita in uno Stato membro diverso da quello di residenza, abbiano accesso, alle stesse condizioni previste per le persone con disabilità titolari di un certificato di disabilità, di una carta di disabilità o di qualsiasi altro documento formale che ne riconosca la condizione di disabilità o il diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità in tale Stato membro, ove tali documenti formali esistano, a qualsiasi condizione speciale o trattamento preferenziale offerti in relazione ai servizi, alle attività e alle strutture di cui all'articolo 2, paragrafo 1.
2. [...]
3. Salvo diversamente specificato nelle disposizioni pertinenti della presente direttiva o in un'altra normativa dell'Unione, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, qualora le condizioni speciali o il trattamento preferenziale di cui al paragrafo 1 del presente articolo includano condizioni favorevoli per le persone che accompagnano o assistono il titolare di una carta europea della disabilità, compresi gli assistenti personali, o condizioni specifiche per gli animali da assistenza, tali condizioni favorevoli o specifiche siano concesse alle stesse condizioni a dette persone quando accompagnano o assistono il titolare di una carta europea della disabilità, compresi gli assistenti personali o gli animali da assistenza.

Articolo 5 bis

Parità di accesso alle condizioni e alle strutture di parcheggio per le persone con disabilità

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i titolari di un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità che sono in viaggio o in visita in uno Stato membro diverso da quello di residenza abbiano accesso alle condizioni e alle strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità alle stesse condizioni previste in tale Stato membro per i titolari di contrassegni di parcheggio ivi rilasciati.
2. Salvo diversamente specificato nelle disposizioni pertinenti della presente direttiva o in un'altra normativa dell'Unione, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, qualora le condizioni e le strutture di parcheggio di cui al paragrafo 1 del presente articolo includano condizioni favorevoli per le persone che accompagnano o assistono il titolare di un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, compresi gli assistenti personali, tali condizioni favorevoli siano concesse alle stesse condizioni a dette persone quando accompagnano o assistono il titolare di un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, compresi gli assistenti personali.

CAPO II

CARTA EUROPEA DELLA DISABILITÀ E CONTRASSEGNO EUROPEO DI PARCHEGGIO PER LE PERSONE CON DISABILITÀ

Articolo 6

Formato, riconoscimento reciproco, rilascio e validità della carta europea della disabilità

1. Ciascuno Stato membro introduce la versione fisica della carta europea della disabilità secondo il formato uniforme e accessibile comune di cui all'allegato I. Gli Stati membri introducono caratteristiche digitali nelle carte fisiche utilizzando mezzi elettronici con finalità antifrode nell'ambito della carta europea della disabilità, entro un termine ragionevole dopo che la Commissione avrà stabilito le prescrizioni nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 8, paragrafo 1. La Commissione stabilisce le specifiche tecniche di cui all'articolo 8, paragrafo 1, entro [*un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva*].
2. Le carte europee della disabilità rilasciate dagli Stati membri sono reciprocamente riconosciute in tutti gli Stati membri.
3. Le autorità o gli organismi competenti degli Stati membri rilasciano, rinnovano o revocano la carta europea della disabilità conformemente alle rispettive norme, procedure e prassi nazionali. Fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri garantiscono la sicurezza, l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati raccolti e conservati ai fini della presente direttiva. L'autorità o l'organismo competente responsabile del rilascio della carta europea della disabilità è considerata il titolare del trattamento di cui all'articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679 e ha la responsabilità del trattamento dei dati personali. La cooperazione con i prestatori esterni di servizi non esclude la responsabilità dello Stato membro che possa derivare dal diritto dell'Unione o nazionale in caso di violazione degli obblighi in materia di dati personali.

4. La carta europea della disabilità è rilasciata o rinnovata dallo Stato membro di residenza direttamente o su richiesta della persona con disabilità. La carta è rilasciata e rinnovata entro un termine ragionevole conformemente alle prassi nazionali per il riconoscimento della condizione di disabilità o del diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità.
5. La carta europea della disabilità è rilasciata sotto forma di carta fisica ed è integrata da un formato digitale accessibile entro un termine ragionevole dopo che la Commissione avrà stabilito le prescrizioni nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 8, paragrafo 2. Alle persone con disabilità è riconosciuta la possibilità di chiedere la carta fisica o digitale o entrambe. Il formato digitale non contiene più dati personali di quelli forniti per la versione fisica della carta europea della disabilità di cui all'allegato I. I dati personali sono cifrati e sono predisposte precauzioni tecniche per garantire che il supporto di memorizzazione sia letto solo da utenti autorizzati.
6. La validità della carta europea della disabilità rilasciata è determinata dallo Stato membro di rilascio tenendo conto, se del caso, della validità del certificato di disabilità, della carta di disabilità o di qualsiasi altro documento o procedura formale di riconoscimento della condizione di disabilità o del diritto a servizi specifici rilasciati dall'autorità o dall'organismo competente dello Stato membro di residenza.
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 per modificare i campi di dati del formato uniforme di cui all'allegato I, qualora tale modifica sia necessaria per adattare il formato agli sviluppi tecnici, prevenire falsificazioni e frodi o contrastare gli abusi o gli utilizzi impropri e garantire l'interoperabilità. Agli Stati membri è concesso un periodo di tempo sufficiente per attuare tali modifiche.

Formato, riconoscimento reciproco, rilascio e validità del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità

1. Ciascuno Stato membro introduce la versione fisica del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità secondo il formato uniforme e accessibile comune di cui all'allegato II. Gli Stati membri introducono caratteristiche digitali nei contrassegni fisici utilizzando mezzi elettronici con finalità antifrode nell'ambito del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità entro un termine ragionevole dopo che la Commissione avrà stabilito le prescrizioni nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 8, paragrafo 1. La Commissione stabilisce le specifiche tecniche di cui all'articolo 8, paragrafo 1, entro [un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva].
2. I contrassegni europei di parcheggio per le persone con disabilità rilasciati dagli Stati membri sono reciprocamente riconosciuti in tutti gli Stati membri.
3. Le autorità o gli organismi competenti degli Stati membri rilasciano, rinnovano o revocano il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità conformemente alle rispettive norme, procedure e prassi nazionali. Fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri garantiscono la sicurezza, l'autenticità e la riservatezza dei dati personali raccolti e conservati ai fini della presente direttiva. L'autorità o l'organismo competente responsabile del rilascio del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità è considerata il titolare del trattamento di cui all'articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679 e ha la responsabilità del trattamento dei dati personali. La cooperazione con i prestatori esterni di servizi non esclude la responsabilità dello Stato membro che possa derivare dal diritto dell'Unione o nazionale in caso di violazione degli obblighi in materia di dati personali.

4. Il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità è rilasciato o rinnovato dallo Stato membro di residenza su richiesta della persona con disabilità o di una persona autorizzata, a norma del diritto nazionale. È rilasciato o rinnovato entro un termine ragionevole a decorrere dalla data della richiesta, non superiore a 90 giorni, a meno che non sia necessario effettuare valutazioni supplementari.
5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità sostituisca tutti i contrassegni di parcheggio esistenti, rilasciati conformemente alla raccomandazione del Consiglio su un contrassegno di parcheggio per disabili²⁰ a livello nazionale, regionale o locale su richiesta del suo rilascio e in ogni caso entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. Durante tale periodo, gli Stati membri possono consentire che i contrassegni rilasciati prima della data di applicazione della presente direttiva, conformemente alla raccomandazione del Consiglio su un contrassegno di parcheggio per disabili, abbiano nel loro territorio lo stesso effetto del contrassegno europeo di parcheggio.

²⁰ Raccomandazione del Consiglio del 4 giugno 1998 (98/376/CE) (GU L 167 del 12.6.1998, pag. 25), quale adattata dalla raccomandazione del Consiglio del 3 marzo 2008 a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (GU L 63 del 7.3.2008, pag. 43).

6. Il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità è rilasciato o rinnovato sotto forma di contrassegno fisico. Gli Stati membri possono decidere di integrare il contrassegno fisico con un formato digitale accessibile entro un termine ragionevole dopo che la Commissione avrà stabilito le prescrizioni nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 8, paragrafo 2. Negli Stati membri in cui il contrassegno fisico è integrato da un formato digitale, le persone con disabilità possono richiedere il contrassegno fisico e, se lo desiderano, il contrassegno sia digitale che fisico. Il formato digitale non contiene più dati personali di quelli forniti per la versione fisica del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità di cui all'allegato II. I dati personali sono cifrati e sono predisposte precauzioni tecniche per garantire che il supporto di memorizzazione sia letto solo da utenti autorizzati.
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 per modificare l'allegato II al fine di modificare i campi di dati del formato uniforme di cui all'allegato II, qualora tale modifica sia necessaria per adattare il formato agli sviluppi tecnici, prevenire falsificazioni e frodi o contrastare gli abusi o gli utilizzi impropri e garantire l'interoperabilità, anche attraverso lo sviluppo e la diffusione di strumenti digitali. Agli Stati membri è concesso un periodo di tempo sufficiente per attuare tali modifiche.

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 8

Specifiche tecniche comuni e formato digitale

1. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le specifiche tecniche comuni che garantiscono le caratteristiche di sicurezza e digitali all'avanguardia della versione fisica della carta europea delle disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, comprese le misure di sicurezza appropriate per i dati personali in conformità del regolamento (UE) 2016/679, nonché le questioni relative all'interoperabilità, come le applicazioni comuni dell'UE per la lettura dei dati contenuti nelle caratteristiche digitali delle carte e dei contrassegni fisici utilizzando mezzi elettronici con finalità antifrode.
2. La Commissione adotta atti di esecuzione per definire i formati digitali accessibili per la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, con i campi di dati di cui agli allegati I e II, e per garantire l'interoperabilità.
3. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le specifiche tecniche comuni del supporto di memorizzazione delle carte e dei contrassegni digitali, per questioni quali la verifica della validità delle carte e dei contrassegni e del relativo numero, per il controllo dell'autenticità, per la prevenzione di falsificazioni e frodi e per la lettura delle carte e dei contrassegni tra Stati membri ai fini del loro utilizzo nel portafoglio di identità digitale a livello dell'UE.
4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Sorveglianza, conformità, accessibilità delle informazioni e sensibilizzazione

1. Gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili le condizioni, le norme, le prassi e le procedure per il rilascio, il rinnovo o il ritiro della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità in formati accessibili, anche digitali, e in formati assistivi su richiesta delle persone con disabilità.
2. La Commissione e gli Stati membri adottano misure adeguate per sensibilizzare il pubblico e informare le persone con disabilità, anche con soluzioni accessibili, in merito all'esistenza della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e alle condizioni per ottenerli, utilizzarli o rinnovarli.
- 2 bis. Gli Stati membri adottano misure per informare le persone con disabilità circa l'offerta, da parte delle autorità pubbliche e degli operatori privati, di condizioni speciali o di un trattamento preferenziale per le persone con disabilità e per promuovere tale offerta.
3. Gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, se del caso e in conformità delle rispettive competenze, adottano le misure necessarie per scongiurare il rischio di falsificazione o frode e contrastano attivamente l'utilizzo fraudolento e la falsificazione della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.
4. [...]
5. In caso di abuso o utilizzo improprio della carta o del contrassegno rilasciati da un altro Stato membro nel loro territorio, gli Stati membri, ove ciò sia ragionevole, adottano misure volte a informare lo Stato membro che ha rilasciato la carta europea della disabilità o il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità. Lo Stato membro di rilascio assicura che sia dato l'opportuno seguito in conformità del diritto o della prassi nazionale.

6. Gli Stati membri controllano, se del caso, l'osservanza degli obblighi derivanti dalla carta europea della disabilità o dal contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e dei corrispondenti diritti delle persone con disabilità in possesso di tali carte o contrassegni, anche con riguardo agli animali da assistenza, e delle persone che le accompagnano o le assistono, compresi i loro assistenti personali.
7. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono messe a disposizione gratuitamente in modo chiaro, completo, agevole e facilmente accessibile, anche attraverso i siti web ufficiali delle autorità pubbliche, o con altri mezzi adeguati, conformemente ai pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882.

Articolo 10

Autorità e organismi competenti e punti di contatto

1. Gli Stati membri designano una o più autorità competenti o uno o più organismi competenti responsabili del rilascio, del rinnovo e della revoca della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.
2. Gli Stati membri dispongono di uno o più punti di contatto nazionali per facilitare il dialogo tra gli Stati membri e la Commissione sull'adeguato recepimento e la corretta attuazione della presente direttiva. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri informano la Commissione in merito ai punti di contatto.
3. [...]

CAPO IV

POTERI DELEGATI E COMPETENZE DI ESECUZIONE

Articolo 11

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 7, e all'articolo 7, paragrafo 7, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 7, e all'articolo 7, paragrafo 7, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 7, e dell'articolo 7, paragrafo 7, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 12

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Applicazione

1. Gli Stati membri garantiscono che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto della presente direttiva.
2. I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono:
 - a) disposizioni in base alle quali le persone con disabilità possono, a norma del diritto nazionale, adire gli organi giurisdizionali o gli organi amministrativi competenti in caso di inosservanza o violazione degli obblighi di cui alla presente direttiva e delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva;
 - b) disposizioni in base alle quali uno o più dei seguenti organismi, come stabilito dal diritto nazionale, possono adire, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, gli organi giurisdizionali o gli organi amministrativi competenti per conto o a sostegno di una persona con disabilità al fine di proteggere i suoi diritti, con la sua approvazione, in qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo diretto a far rispettare gli obblighi previsti dalla presente direttiva:
 - gli organismi pubblici o i loro rappresentanti;
 - le associazioni, le organizzazioni o altri soggetti giuridici privati che hanno un interesse legittimo a garantire il rispetto delle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 14

Inosservanza

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle misure appropriate, conformemente al diritto e alle prassi nazionali, applicabili in caso di inosservanza o violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione.
2. Le misure previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e devono essere accompagnate da misure correttive efficaci.
3. [...]

Articolo 15

Accesso alle informazioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità pubbliche rendano pubblicamente disponibili in formati accessibili le informazioni sulle condizioni speciali o sul trattamento preferenziale a norma dell'articolo 5.
- 1 bis. Gli Stati membri incoraggiano inoltre gli operatori privati a rendere pubblicamente disponibili in formati accessibili le informazioni sulle condizioni speciali o sul trattamento preferenziale a norma dell'articolo 5.
2. [...]
3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 1 bis del presente articolo sono messe a disposizione gratuitamente in modo chiaro, completo, agevole e facilmente accessibile, anche attraverso il sito web ufficiale degli operatori privati o delle autorità pubbliche, se disponibile, o con altri mezzi adeguati, conformemente ai pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882.

Articolo 16

Relazioni e riesame

1. Entro il gg.mm.aa [*tre anni dopo la data di applicazione della presente direttiva*], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'applicazione della presente direttiva.
2. La relazione esamina, tra l'altro, alla luce degli sviluppi sociali ed economici, l'uso della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità al fine di valutare la necessità di riesaminare la presente direttiva.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, su sua richiesta e in tempo utile, le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di redigere tale relazione.
4. La relazione della Commissione tiene conto delle posizioni delle persone con disabilità, delle parti economiche e delle organizzazioni non governative interessate, incluse le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità.

Articolo 17

[...]

Articolo 18

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, al più tardi entro il gg.mm.aa [*entro 36 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva*], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

2. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal gg.mm.aa [*entro 48 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva*].
3. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Articolo 19

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 20

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente / La presidente

Il presidente

FORMATO DELLA CARTA EUROPEA DELLA DISABILITÀ

Testo sul RECTO Carta europea della disabilità in inglese e nella lingua nazionale o nelle lingue nazionali.

VERSO Informazioni nazionali nella lingua nazionale o nelle lingue nazionali in base alla decisione dello Stato membro di rilascio. Gli Stati membri sono autorizzati a introdurre informazioni supplementari e/o più specifiche relative alla condizione di disabilità o al diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità del titolare della carta, compreso il tipo o la classificazione della disabilità, o al diritto di essere accompagnato da un animale da assistenza.

BE European Disability Card
[national language]

[national language]/Name
[national language]/Surname
[national language]/Date of birth
[national language]/Card serial number
[national language]/Date of issuance
[national language]/Expiry date

A



1. Le dimensioni della carta europea della disabilità sono conformi al formato ID-1 di cui alla norma ISO/IEC 7810.
2. [...]
3. Sulla carta figurano:
 - una fotografia del titolare della carta;
 - il cognome e il nome del titolare della carta;
 - la data di nascita del titolare della carta;
 - il numero seriale o di fascicolo della carta.
4. La carta è di colore azzurro chiaro e azzurro scuro, come indicato nell'immagine e con i riferimenti:
 - azzurro scuro: CMYK 100, 90, 10, 0
RGB 0, 68, 148
 - azzurro chiaro: CMYK 94, 63, 7, 1
RGB 0, 110, 183
5. Sulla carta figurano la data di rilascio e la data di scadenza.
6. La carta riporta la sigla del paese circondata dal cerchio blu.
7. Il carattere delle scritte è ARIAL Regular o, laddove ciò non sia possibile, un carattere alternativo Sans Serif. Occorre garantire un contrasto sufficiente tra i colori in primo piano e quelli dello sfondo.

8. La scritta "carta europea della disabilità" è riportata utilizzando il carattere Arial e in Braille utilizzando le dimensioni del codice Marburg.
9. Quando la carta dà diritto all'accompagnamento da parte di un assistente personale o di un'altra persona che presta assistenza, riconosciuta in base alle prassi nazionali, ovvero di animali da assistenza, è possibile aggiungere la lettera facoltativa "A" (+ simbolo Braille). La lettera "A" può essere aggiunta anche per le persone con disabilità con maggiore necessità di sostegno, conformemente al diritto e alle prassi nazionali.
10. In seguito all'adozione delle specifiche tecniche di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dovranno essere aggiunti un codice QR ed eventualmente altre caratteristiche digitali utilizzando mezzi elettronici con finalità antifrode.
11. Le scritte sono redatte in inglese e nella lingua nazionale o nelle lingue nazionali dello Stato membro che rilascia la carta europea della disabilità. Lo Stato membro che intenda apporre le scritte in un'altra lingua utilizzata nel paese e diversa da una delle lingue seguenti: bulgaro, ceco, croato, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, irlandese, italiano, lettone, lituano, maltese, neerlandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco e ungherese, redige una versione bilingue del contrassegno utilizzando una di tali lingue, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato. Lo Stato membro che intenda apporre le scritte in bulgaro o in greco redige una versione bilingue del contrassegno utilizzando caratteri latini.

FORMATO DEL CONTRASSEGNO EUROPEO DI PARCHEGGIO PER LE PERSONE
CON DISABILITÀ

RECTO

	EUROPEAN PARKING CARD FOR PERSONS WITH DISABILITIES
	[NATIONAL LANGUAGE]
	
	

[national language]/Date of issuance:
[national language]/Expiry date:
[national language]/Card serial number:
[national language]/ Issuing authority/organisation:
[national language]/Vehicle plate number (optional):

VERSO

<table border="1"><tr><td>[national language]/Surname:</td></tr><tr><td>[national language]/Forename:</td></tr><tr><td>[national language]/Date of birth:</td></tr></table>	[national language]/Surname:	[national language]/Forename:	[national language]/Date of birth:	<p>This card entitles the holder to local parking conditions and facilities available in the Member State concerned.</p> <p>[national language]</p> <p>When in use, the card is to be displayed at the front of the vehicle in such a way that the front of the card is clearly visible for checking purposes.</p> <p>[national language]</p>
[national language]/Surname:				
[national language]/Forename:				
[national language]/Date of birth:				

1. Le misure del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità sono le seguenti:
 - altezza: 106 mm
 - larghezza: 148 mm

2. Il contrassegno è di colore azzurro scuro e giallo, come indicato nell'immagine e con i riferimenti:
 - azzurro scuro: CMYK 100, 90, 10, 0
RGB 0, 68, 148
 - giallo: CMYK 94, 63, 7, 1
RGB 255, 237, 0

3. Il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità comprende un recto e un verso, ciascuno diviso verticalmente in due metà.
 - a) La metà sinistra del recto contiene:
 - il simbolo della sedia a rotelle, azzurro scuro, su sfondo giallo;
 - la data di rilascio e la data di scadenza del contrassegno di parcheggio;
 - il numero seriale del contrassegno;
 - il nome dell'autorità/organizzazione di rilascio;
 - laddove il contrassegno sia associato a un veicolo, il numero di targa è visibile.
Per gli Stati membri che non richiedono l'indicazione del numero di targa, il contrassegno non contiene il campo di dati pertinente.

b) La metà destra del recto contiene:

- la scritta in stampatello "contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità" in inglese e nella lingua o nelle lingue nazionali dello Stato membro che rilascia il contrassegno stesso;
- sullo sfondo la sigla dello Stato membro che rilascia il contrassegno di parcheggio circondata dal cerchio di stelle che simboleggia l'Unione europea.
- In seguito all'adozione delle specifiche tecniche di cui all'articolo 7, paragrafo 1, dovranno essere aggiunti un codice QR ed eventualmente altre caratteristiche digitali utilizzando mezzi elettronici con finalità antifrode.

c) La metà sinistra del verso contiene:

- il cognome del titolare del contrassegno;
- il nome del titolare del contrassegno;
- la data di nascita del titolare del contrassegno;
- [...]
- [...]
- [...]
- [...]

d) La metà destra del verso contiene in inglese e nella lingua o nelle lingue nazionali dello Stato membro che rilascia il contrassegno:

- la scritta: "Il presente contrassegno dà diritto al titolare di usufruire delle condizioni e delle strutture di parcheggio locali riservate alle persone con disabilità previste dallo Stato membro in cui si trova";
- la scritta: "In caso di utilizzo, il presente contrassegno deve essere apposto nella parte anteriore del veicolo in modo tale che il recto sia chiaramente visibile per i controlli".

4. Le scritte sono redatte in inglese e nella lingua nazionale o nelle lingue nazionali dello Stato membro che rilascia il contrassegno di parcheggio. Lo Stato membro che intenda apporre le scritte in un'altra lingua utilizzata nel paese e diversa da una delle lingue seguenti: bulgaro, ceco, croato, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, irlandese, italiano, lettone, lituano, maltese, neerlandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco e ungherese, redige una versione bilingue del contrassegno utilizzando una di tali lingue, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato. Lo Stato membro che intenda apporre le scritte in bulgaro o in greco redige una versione bilingue del contrassegno utilizzando [...] caratteri latini.

5. [...].
